

S. 412/13



**STUDIO LEGALE D'AURIA**  
AVV. ANTONIO D'AURIA  
Petrocinante in Cassazione  
AVV. FABIO D'AURIA  
Petrocinante in Cassazione  
AVV. VALERIA D'AURIA  
Via Luigi Surzo, 18 - 84018 Scafati (SA)  
Tel (081) 8531242, 1910088 - Fax 08119725973

R.G. 142/2007  
Cron. 214  
Rep. 211  
Aut. Camelia  
Ug. Financ. m. domm

ee  
3321129

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
- CORTE D'APPELLO DI NAPOLI -

9388

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- dr. Maurizio Gallo - Presidente -
- dr. Ugo Candia - Giudice delegato - est. -
- dr. ing. Luigi Vinci - Giudice tecnico -

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO  
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

7 LUG 2014

UFFICIO SMISTAMENTO POSTA  
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI  
Napoli - Via S. Lucia, 81

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento contrassegnato con il n. 142/2007 di ruolo generale, avente ad oggetto:

**RISARCIMENTO DANNI**  
pendente

TRA

- DEL REGNO Ferdinando (nato a M. San Severino il 1° febbraio 1946 - c.f. DLR FBN 46A01 F138 D);
- DEL REGNO Filomena (nata a M. San Severino il 18 maggio 1949 - c.f. DLR FMN 49E58 F138 K);
- CIALDINI Anna (nata a Nocera Superiore il 10 luglio 1939 - c.f. CLD NNA 39L50 F913 M);
- PALMIERI Francesco (nata a Nocera Superiore il 3 aprile 1950 - c.f. PLM FNC 50D03 F913 Q);
- PALMIERI Mario (nato a Nocera Superiore il 24 marzo 1939 - c.f. PLM MRA 39C24 F913 O);
- SENATORE Iolanda (nata a Nocera Superiore il 4 aprile 1938 - c.f. SNT LND 38D44 F 913 M);
- CALIFANO Assunta (nata a Nocera Superiore il 6 dicembre 1959 - c.f. CLF SNT 59T46 F913 T);
- SENATORE Carmela (nata a Nocera Superiore il 17 novembre 1936 - c.f. SNT CML 36S57 F913 V);
- SENATORE Concetta (nata a Nocera Superiore il 17 maggio 1935 - c.f. SNT CCT 35E57 F913 M);

APPELLO DI NAPOLI

7 LUG 2014

22065

*Jo. Esposito  
 AVV. RESACCIUVA  
 AVV. D'AMICO  
 CORR. VIA RICHIESTA  
 ALLORCA 717  
 78-6-2014*

DELLA PORTA Alfonso (nato a Nocera Inferiore il 7 marzo 1955- c.f. DLL LNS 55C07 F 912 N);

tutti rapp.<sup>ti</sup> e difesi dagli avv.<sup>ti</sup> Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, elett.<sup>te</sup> domiciliati in Napoli alla P.<sup>zza</sup> Garibaldi n. 80 presso lo studio dell'avv.<sup>to</sup> Alessandro Basile

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81

RESISTENTE - CONTUMACE



LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso, notificato il 12 settembre 2007 e poi rinotificato ex art. 176 R.D. 1775/33 il 16 dicembre 2008, gli istanti in epigrafe indicati hanno citato in giudizio la Regione Campania per sentirla condannare, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità in relazione all'evento dedotto, al pagamento della somma da determinarsi in corso di causa a titolo risarcitorio per i danni loro subiti dall'esondazione dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano" avvenuta in data 11 ottobre 2002.

La Regione Campania non si è costituita.

Così radicatosi il contraddittorio, esaminati i testi ed espletata c.t.u., gli attori hanno precisato le conclusioni; quindi, la causa è stata rinviata all'udienza collegiale ove, mutato il giudice delegato, è stata trattenuta in decisione.

2. Giova ricapitolare la vicenda in esame.

Gli attori premettono di essere proprietari e/o coltivatori dei sottoindicati fondi, destinati alla produzione di ortaggi e fiori, secondo il dettaglio che segue:

ATTORE	DISPONIBILITÀ FONDI	IDENTIFICAZIONE CATASTALE TERRENI
Del Regno Ferdinando	Conduttore	Foglio 11, p.lla 1040, are

*[Handwritten signature]*

		17,34
Del Regno Filomena	Proprietaria	Folio 11, p.lle 1075, 1076, 1077
Cialdini Anna	Proprietaria	Folio 11, p.lle 334, 336, 15/3
Palmieri Francesco	Conduttore	Folio 1 di Nocera Sup., p.lle 26, 30
Palmieri Mario	Conduttore	Folio 1 di Nocera Sup. p.la 27
Senatore Iolanda	Conduttrice	Folio 11, p.lle 944 e 948
Califano Assunta	Conduttrice	Folio 11, parte della p.la 66
Senatore Carmela	Conduttrice	Folio 11, p.la 943. 947
Senatore Concetta	Conduttrice	Folio 11, p.la 941, 945
Della Porta Alfonso	Proprietario	Folio 2 di Nocera Sup. p.la 805, 808

I ricorrenti lamentano che la mattina dell'11 ottobre 2002, a seguito della rottura dei fatiscenti argini e dello straripamento in più punti dei torrenti "Alveo dei Corvi" e "Casarzano", entrambi diramazioni del torrente Solofrana, detti terreni vennero invasi e sommersi da acqua e detriti vari che provocarono la distruzione e l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto, nonché delle serre, dei pozzi e dei manufatti ivi esistenti, oltre che dei beni ivi allocati.

Ha aggiunto la difesa attorea che il ripristino dello stato dei luoghi mediante bonifica dei terreni durò parecchie settimane.

Gli istanti hanno, infine, evidenziato che il torrente Solofrana e le predette diramazioni si presentavano, all'epoca, in pessime condizioni manutentive, con argini fatiscenti ed alvei pieni di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, considerando responsabile dell'evento dannoso la Regione Campania in quanto inadempiente rispetto agli obblighi manutentivi e di custodia sulla medesima incombenti.

3. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Regione Campania non costituitasi in giudizio all'esito della notifica e rinotifica  
proc. n.142/07 r.g.

Pagina 3 di 8

Del Regno + altri c/o Regione Campania

dell'atto di citazione rispettivamente eseguite in data 12 settembre 2007 e 16 dicembre 2008.

4. La domanda va accolta solo nei limiti che seguono.

L'esondazione del torrente Solofrana dell'11 ottobre 2002 è circostanza già riconosciuta dal Tribunale adito (cfr. sentenza n. 59/11 allegata dalla difesa attorea), nonché verificata dai Vigili Urbani nell'imminenza del fatto (cfr. scheda di intervento n.8018/01 dell'11 ottobre 2002 allegata alla relazione di c.t.u.) ed è stata riferita dai testi esaminati nel presente giudizio.

Si è trattato, per la verità, della riedizione di un evento noto perchè più volte ripetutosi negli anni, come emerge dai medesimi contenuti della pronuncia citata del Tribunale adito, che ha preso in considerazione varie esondazioni, tra le quali proprio quella in oggetto dell'11 ottobre 2002.

Per quanto più direttamente interessa il giudizio in esame, l'inchiesta orale (cfr. dichiarazioni dei testi Mario ed Alfredo Califano, sentiti all'udienza del 13 maggio 2010 e dell'arch. Francesco Santonicola, esaminato all'udienza del 18 novembre 2010), ai cui contenuti si rinvia, ha dato conto del corrispondente (rispetto alla citata esondazione) allagamento dei fondi attorei, "coltivati ad ortaggi vari", con permanenza dell'acqua stagnante per vari giorni e deposito di detriti, melma e rifiuti (cfr., in particolare, dichiarazione Mario Califano).

Più nel dettaglio, poi, il teste arch. Francesco Santonicola, che ha redatto la relazione tecnica di parte depositata all'udienza del 21 gennaio 2010, ha riferito di essersi recato nei luoghi di causa il giorno successivo al dedotto evento, di aver verificato che tutti i terreni erano allagati, nonché di aver riscontrato le colture praticate sul posto e che gli interi raccolti erano andati perduti.

Nel delineato contesto vanno, dunque, ritenuti comprovati i fatti costitutivi dell'illecito, rappresentati dall'allagamento dei fondi in rapporto causale con la menzionata esondazione e dal danno subito alle coltivazioni.

4. Quanto alla determinazione del pregiudizio patito, si osserva che il puntuale e minuzioso esame svolto dal c.t.u., le cui conclusioni sono state recepite dalla medesima difesa degli attori, consente di procedere

proc. n.142/07 r.g.

Pagina 4 di 8

Del Regno + altri c/o Regione Campania


ad una stima probabilistica e ragionevole delle conseguenze patrimoniali negative effettivamente subite dai ricorrenti, setacciando le loro singole posizioni.

Tutto ciò, seguendo il tracciato segnalato dal c.t.u. e prendendo in considerazione il supporto documentale prodotto, avendo cura di precisare, al riguardo, che l'allegazione circa l'idoneo titolo di disponibilità dei beni danneggiati è, in mancanza di contestazioni, ragione sufficiente per dar seguito alla richiesta risarcitoria (cfr. sul principio Cass. 12832/09; Cass. 23670/08).

Il medesimo metodo, invece, non è praticabile per i danni a fabbricati e beni mobili in ordine ai quali, prima ancora di una compiuta dimostrazione degli stessi pure carente, è mancata una specifica allegazione dei medesimi, nulla essendo stato precisato sulla corretta identificazione dei beni danneggiati, sulle loro dimensioni e natura, sul loro stato pregresso stato manutentivo, sul concreto pregiudizio ad essi arrecato dall'allagamento, sulle modalità del loro ripristino e sul relativo costo sopportato.

Consegue a tale *deficit* assertivo e probatorio, verificato anche dal c.t.u., che il riferimento dall'ausiliare operato ad un costo fisso di € 250,00 per la pulizia dei locali e di € 600,00 per il ripristino degli intonaci e per i lavori di tinteggiatura, ricavato dal prezzario dei lavori edili pubblicato sul B.U.R.C. per gli anni 2001/2002, si rivela operazione solo teorica, o meglio, espressiva di un metodo generico di determinazione del danno nella specie non utilizzabile nemmeno ai fini di una liquidazione equitativa, mancando ogni aggancio ai necessari elementi fattuali che pur devono disciplinare la relativa attività di quantificazione del danno.

Per i costi, invece, di asportazione del materiale fangoso e di ripristino del buon stato agronomico dei suoli, va preso atto che gli attori non hanno offerto alcun giustificativo di spesa.

L'allagamento in questione ha certamente prodotto tale tipo di danno, ma, in assenza della suddetta prova, pare più che probabile ritenere che i suddetti lavori siano stati eseguiti - come suol dirsi - in economia ovvero utilizzando il contributo lavorativo dei ricorrenti, coltivatori dei fondi in questione, e della propria organizzazione aziendale, semmai



usufruendo del lavoro precario di qualche operaio chiamato a collaborare per l'emergenza in commento.

In tale direzione, al richiamo, operato dal c.t.u., al prezzario dei lavori pubblici o delle opere di miglioramento fondiario si rivela parametro solo orientativo, che il Collegio stima di poter utilizzare, secondo una valutazione equitativa, decurtando del 50% i valori indicati dal c.t.u. riconoscendo in tale riduzione il verosimile risparmio di spesa rispetto al prezzario ufficiale di cui gli attori hanno beneficiato, evitando il ricorso ad interventi esterni ad opera di soggetti professionali.

5. Alla stregua di tali premesse, può, dunque determinarsi il danno in relazione alla posizione dei singoli attori nel modo che segue:

Attori - totale liquidato	danni alle coltivazioni	asporto e disinfestazione (50% del valore stimato dal c.t.u.)
Del Regno Ferdinando: € 1.694,42	€ 520,32	€ 1.024,10 + € 150,00 pulizia pozzo
Del Regno Filomena: € 1.989,19	€ 712,32	€ 1.126,87 + € 150,00 pulizia pozzo
Cialdini Anna: € 112,70		€ 112,70
Palmieri Francesco: € 3.095,74	€ 1.075,43	€ 2.020,31
Palmieri Mario: € 3.161,32	€ 1.145,60	€ 2.015,72
Senatore Iolanda: € 2.606,44	€ 598,40	€ 2.008,04
Califano Assunta: € 2.920,92	€ 1.074,00	€ 1.846,92
Senatore Carmela: € 901,17	€ 340,10	€ 561,07
Senatore Concetta: € 1.683,77	€ 635,45	€ 1.048,32
Della Porta Alfonso: € 3.980,48	€ 1.145,60	€ 2.834,88

Su detti importi va, ovviamente, calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (11 ottobre 2002) fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale codicistico.

In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Nulla, invece, compete per i danni morali, solo invocati senza nessuna allegazione al riguardo, dovendo evidenziarsi che la non necessità di una specifica prova sul punto non esime, di certo, da una corrispondente, puntuale, attività assertiva.

6. Al pagamento delle sopramenzionate somme va condannata la Regione Campania.

Come è noto, la legittimazione si determina sulla base della domanda attorea ed in tale prospettiva va ritenuto che correttamente l'ente territoriale, al quale è stata imputata la insufficiente manutenzione e pulizia del predetto corso d'acqua, è stato convocato in giudizio.

Ed invero, deve ribadirsi, al riguardo (cfr. ancora sentenza Tribunale adito n.59/11), l'esclusiva legittimazione passiva della Regione Campania per le controversie aventi ad oggetto danni da esondazione del torrente *Solofrona* e sue diramazioni, dovendo esso considerarsi corso d'acqua naturale di natura demaniale, la cui tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania.

Né, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d.lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), ove si consideri che la Regione Campania non ha tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra essa e gli enti locali minori.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con attribuzione ai difensori antistatari, tenendo conto dei paramenti di cui al d.m. 140/12 (cfr. Cass. s.u. 17406/12) e



della difesa di più persone aventi la medesima e ripetitiva posizione processuale.

Vanno poste carico definitivo della Regione Campania anche le già liquidate spese di c.t.u. con rimborso a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta dagli attori in epigrafe indicati nei confronti della Regione Campania, giusta atto di citazione notificato il 12 settembre 2007 e rinotificato il 16 dicembre 2008, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di:

a) Del Regno Ferdinando della somma di € 1.694,42;

b) Del Regno Filomena della somma di € 1.989,19;

c) Cialdini Anna della somma di € 112,70

d) Palmieri Francesco della somma di € 3.095,74

e) Palmieri Mario della somma di € 3.161,32

f) Senatore Iolanda della somma di € 2.606,44

g) Callfano Assunta della somma di € 2.920,92

h) Senatore Carmela della somma di € 901,17

i) Senatore Concetta della somma di € 1.683,77

l) Della Porta Alfonso della somma di € 3.980,48

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

- condanna la Regione Campania alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, pagandole agli avv. <sup>ti</sup> Antonio, Fabio e Valeria D'Auria, che liquida in € 2.438,62 per spese (€ 1.928,62 per rimborso anticipo c.t.u.) ed € 5.000,00 per competenze, oltre IVA e CPA sul dovuto;

Così deciso a Napoli in data 4 marzo 2013.

Il giudice delegato- est.

*(dr. Ugo Candia)*

Il Presidente

*(dr. Maurizio Gallo)*

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE  
ANTONIO GALLO

proc. n.142/07 r.g.

Pagina 8 di 8

Del Regno + altri c/o Regione Campania

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

REPUBBLICA ITALIANA • IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siamo legalmente richiesti.

La presente copia conforme al suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.


DI AURIA  
.....  
procuratore di SENATORIA CONCETTA

Napoli, li 24 GIU. 2014

F.G.

La presente copia composta di n. 8, fogli è conforme all'originale esecutivo rilasciato in data 24 GIU. 2014

Napoli, 24 GIU. 2014



## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2014

Io sottoscritto Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli, ad istanza degli avv.ti. Antonio, Fabio e Valeria D'Auria ho notificato copia della su estesa sentenza in forma esecutiva a tutti gli effetti di legge a:

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rapp.te p.t., con sede in Napoli in via Santa Lucia n. 81

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI  
lo Uff. Giud. dell'UNEP presso la Corte d'Appello di Napoli  
destinata a notificare la sentenza n. 1000/2014  
dell'impianto

Cascone Maria Fortuna

- 7 LUG 2014

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
DE LUCA ALBERTO

